



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 8/GST del 30 ottobre 2024

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 19/10/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 19/10/2024 CITTA DI SANT ARPINO - VIRIBUS UNITIS 1917 SRT

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD CITTA DI SANT'ARPINO relativo alla gara in epigrafe con il quale la società ricorrente richiedeva, ex art. 10 CGS, la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente SD. POL. VIRIBUS UNITIS 1917 per avere quest'ultima società schierato, nella gara ASD CITTA DI SANT'ARPINO - SD. POL. VIRIBUS UNITIS 1917 del Campionato Prima Categoria - Girone C -, disputatasi in data 19.10.2024, il calciatore Barone Agostino (04.04.2003) in posizione irregolare. La resistente non produceva memorie. Esperiti i necessari accertamenti, rilevato che: ^ il calciatore Barone Agostino (04.04.2003) risulta essere regolarmente tesserato per la società SD. POL. VIRIBUS UNITIS 1917 dal 25.10.2024. Tanto rilevato, PQM delibera accogliere il ricorso proposto dalla società ASD CITTA DI SANT'ARPINO e per l'effetto infligge: la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società ASD CITTA DI SANT'ARPINO; la squalifica per n. 1 giornata al Sig. Barone Agostino; ; la squalifica per 1 giornata al Sig. Capatti Arturo, dirigente accompagnatore della società SD. POL. VIRIBUS UNITIS 1917; l'ammenda di euro 150,00 alla società SD. POL. VIRIBUS UNITIS 1917. Conferma i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale e dispone restituirsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL 20/10/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 20/10/2024 K TEAM CASALNUOVO - REAL VESUVIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti preannuncio e ricorso proposti dalla società ASD K - Team CASALNUOVO relativi alla gara in epigrafe RILEVATO che il preannuncio di ricorso perveniva alla Segreteria di questo ufficio oltre il termine previsto dal CGS, PQM delibera: rigettare il ricorso proposto e per l'effetto confermare il risultato di 0 - 1 in favore della società ASD Real Vesuvio, acquisito sul TDG, nonché i provvedimenti disciplinari adottati con il relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria**

Gara del 20/10/2024 SANT EGIDIO CALCIO - SAN SEBASTIANO F.C.

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD SANT'EGIDIO CALCIO relativo alla gara in epigrafe con il quale la società ricorrente richiedeva, ex art. 10 CGS, la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente ASD SAN SEBASTIANO FC per avere quest'ultima società schierato, nella gara ASD SANT'EGIDIO CALCIO - ASD SAN SEBASTIANO del Campionato Prima Categoria - Girone F -, disputatasi in data 20.10.2024, il calciatore Palmieri Nicola (24.02.1999) in posizione irregolare. Letta la memoria della società resistente. Esperiti i necessari accertamenti, rilevato che: ^ il calciatore Palmieri Nicola (24.02.1999) risulta essere regolarmente tesserato per la società ASD SAN SEBASTIANO FC dal 22.10.2024. Tanto rilevato, PQM delibera accogliere il ricorso proposto dalla società ASD SANT'EGIDIO CALCIO e per l'effetto infligge: la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società ASD SANT'EGIDIO CALCIO; la squalifica per n. 1 giornata al Sig. Palmieri Nicola; la ; la squalifica per 1 giornata al Sig. Buono Massimo, dirigente della società ASD SAN SEBASTIANO; l'ammenda di euro 150,00 alla società ASD SANSEBASTIANO. Conferma i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone non incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL 19/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 VIRIBUS UNITIS 1917 SRT

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

CAPATTI ARTURO (VIRIBUS UNITIS 1917 SRT)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARONE AGOSTINO (VIRIBUS UNITIS 1917 SRT)

GARE DEL 20/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 SAN SEBASTIANO F.C.

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

BUONO MASSIMO (SAN SEBASTIANO F.C.) 1

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PALMIERI NICOLA (SAN SEBASTIANO F.C.)

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 20/10/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 20/10/2024 MITHRAEUM 2018 - ATLETICO SPARANISE

Il GST considerato che al preannuncio di ricorso presentato dalla società ASD Mithraeum non ha fatto seguito la proposizione di formale ricorso, non dovendo pronunciarsi dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva. A scioglimento della riserva di cui al relativo Comunicato ufficiale, il GST, letto il rapporto del DDG, rilevato che lo stesso al minuto 32 del 2 tempo di gioco decideva di sospendere definitivamente l'incontro in quanto: " A seguito di un episodio con l'assistente di parte della squadra ospite (Di Giovanni Mario) che ha portato alla sua espulsione viste le sue parole dette: io ti uccido tu a casa non ci torni un numero di giocatori titolari non inferiore a 5 della squadra ospite si mostravano solidali alle parole enunciate dicendo bravo diglielo, è vero a casa non ci torna, si si hai ragione diglielo, annuendo, applaudendo ed elogiando le parole dette dall'assistente di parte; tra questi giocatori non potendo vedere i numeri di maglia perché erano girati verso di me riconoscevo in particolare il volto del capitano e del vicecapitano ma erano tutti giocatori titolari di un numero non inferiore a 5. Dunque per salvaguardare la mia incolumità ometto di notificare tutte le espulsioni che ci sarebbero dovute essere ovvero un numero non inferiore a 5 tra i titolari della squadra ospite. ".

Visto l'art. 10 co. 1 CGS, ritenendo che il comportamento antisportivo tenuto dall'assistente di parte e da 5 calciatori della società Atletico Sparanise, non identificati dal DDG eccetto il capitano ed il vicecapitano, causava la sospensione definitiva dell'incontro PQM delibera: ^ infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD Atletico Sparanise con il risultato di 3 - 0 in favore della società ASD Mithraeum; ^ infliggere la squalifica per n. 3 giornate al Sig. Di Giovanni Mario, assistente di parte della società ASD Atletico Sparanise, squalifica aggravata poiché dalle sue minacce al DDG è scaturita la disputa che ha causato la sospensione definitiva della gara; ^ infliggere la squalifica per n. 2 giornate al Sig. De Spirito Francesco capitano della ASD Atletico Sparanise. La squalifica è maggiorata in quanto gli altri autori delle condotte di minacce nei confronti del DDG non sono stati dallo stesso identificati; ^ infliggere la squalifica per n. 1 giornata al Sig. De Lucia Salvatore vicecapitano della ASD Atletico Sparanise; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società ASD Atletico Sparanise per le intemperanze dei propri tesserati così gravi da ingenerare nel DDG timore per la propria incolumità tanto da indurlo a sospendere definitivamente la gara.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 ATLETICO SPARANISE

CALCIATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DI GIOVANNI MARIO (ATLETICO SPARANISE)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE SPIRITO FRANCESCO (ATLETICO SPARANISE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE LUCIA SALVATORE (ATLETICO SPARANISE)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 19/10/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 19/10/2024 CESARE VENTURA - SAPRI SOCC.SCHOOL CILENTO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD SAPRI SOCCER SCHOOL CILENTO relativo alla gara in epigrafe con il quale la società ricorrente richiedeva di poter rigiocare la stessa in quanto non riusciva a raggiungere l'impianto Mellusi1 alla Via Calandra in Benevento (BN) per avaria di uno dei mezzi con cui si stava recando al campo. La resistente non produceva memorie. Rilevato che: ^ perveniva al GST comunicazione ufficiale, prodotta dalla ricorrente, redatta dal Compartimento della Polizia Stradale della Campania e della Basilicata che attestava l'intervento del personale della Polizia di Stato in data 19.10.2024 circa alle ore 15:00, al Km. 7+400 direzione Nord della SS. 517 per prestare soccorso ed assistenza al veicolo Opel Vivaro targato DF543DP in avaria meccanica e non marciante. L'intervento della Polizia di Stato si concludeva circa alle ore 16:40.

Tanto rilevato, PQM delibera: accogliere il ricorso proposto e per e per l'effetto rimanda alla Segreteria SGS del Comitato Regionale della Campania per la fissazione della data nella quale disputare la gara tra ASD CESARE VENTURA - ASD SAPRI SOCCER SCHOOL CILENTO valevole per la terza giornata del Campionato Under 17 Maschile - Girone A.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Francesco Zaccaria**

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 6 novembre 2024.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.lndcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Publicato in NAPOLI il 30 ottobre 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**